



COMUNE DI ALLISTE
Provincia di Lecce

Piazza Terra 73040 | 0833.902711 www.comune.alliste.le.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 25

del 30/07/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2021

L'anno **2021** il giorno **30** del mese di **LUGLIO** alle ore **09:20**, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, in seduta pubblica di 1^a convocazione, convocato dal **PRESIDENTE**. Fatto l'appello risultano:

	CONSIGLIERI COMUNALI	PRES.	ASS.		CONSIGLIERI COMUNALI	PRES.	ASS.
1	Rizzo Renato	Si		7	Trianni Alessandro	Si	
2	Rega Maria Luce	Si		8	Cavalera Annalucia		Si
3	Scanderebech Donatuccio	Si		9	De Vitis Alessio		Si
4	Causo Anna Lucia	Si		10	Stamerra Emanuele		Si
5	Palese Patrizia	Si		11	Cazzato Marcello		Si
6	Tunno Annalisa	Si		12	Liviello Claudio Giuseppe		Si

Riscontrato il numero legale **IL PRESIDENTE** Sig. **Avv. Tunno Annalisa** dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

Assiste Il Segretario Generale Dott.ssa Loredana CAMPA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Si dà atto che il consigliere Trianni A., nei termini delle vigenti “Disposizioni per il funzionamento del Consiglio Comunale in modalità a distanza” approvate dal Presidente del Consiglio con provvedimento prot. n. 4371 in data 28/04/2021, è collegato in videoconferenza;

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- il comma 738 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 ha abolito, dal 2020, la IUC (imposta unica comunale) ad eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI);
- i commi 641 e seguenti del citato art. 1 della Legge 147/2013, disciplinano la TARI;

VISTO:

- la deliberazione di ARERA 31 ottobre 2019 n. 443 “*Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021*” ed il relativo allegato A) “*Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti 2018-2021*”;
- la deliberazione di ARERA del 31 ottobre 2019 n. 444 “*Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati*”.
- la deliberazione di ARERA del 3 marzo 2020 n. 57 “*Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente*”.
- la determinazione dirigenziale di ARERA n. 02/DRIF/2020 avente a oggetto “*Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/r/rif (mtr) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari*”;
- la deliberazione di ARERA del 24 novembre 2020 n. 493 “*Aggiornamento del metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021*”.
- la L.R. 20 agosto 2012, n. 24 “*Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali*”, così come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20 “*Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifiche alla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali)*”, che ha stabilito che per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal d.lgs. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d'ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata “*Agenzia territoriale della Regione*”

Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti”.

- l'art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 che disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

PREMESSO CHE:

- con la deliberazione 443/2019/R/RIF (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/RIF), l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i *“criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”*, introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti tesi tra l'altro a: esplicitare alcuni elementi relativi agli obiettivi - in termini di miglioramento di qualità delle prestazioni e/o di ampliamento del perimetro gestionale - assegnati alla gestione del servizio in rapporto agli strumenti a disposizione per il loro conseguimento, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale; promuovere il conseguimento degli obiettivi di carattere ambientale in coerenza con il quadro eurounitario e nazionale, quali, ad esempio, l'incremento dei livelli di riutilizzo e di riciclaggio; migliorare l'efficienza complessiva delle gestioni, anche attraverso innovazioni tecnologiche e di processo, contenendo la possibile crescita complessiva delle entrate tariffarie, attraverso l'introduzione del limite all'incremento dei corrispettivi; definire adeguamenti dei corrispettivi ancorati a valutazioni, da parte della comunità interessata, sulle prestazioni di servizio da fornire o sulle più idonee modalità organizzative da realizzare, valorizzando la consapevole determinazione del pertinente livello istituzionale; incentivare la possibilità per gli operatori di conseguire ricavi sfruttando le potenzialità insite nelle singole fasi della filiera, con benefici che devono essere ripartiti tra i medesimi operatori e gli utenti; rafforzare l'attenzione al profilo infrastrutturale del settore, promuovendone, per un verso, una rappresentazione esaustiva e, per un altro, una configurazione maggiormente equilibrata in termini di possibili benefici economici, prefigurando modalità di riconoscimento dei costi che incentivino lo sviluppo impiantistico e la diffusione di nuove tecnologie nell'ambito del ciclo; favorire i processi di aggregazione tra gli operatori per il raggiungimento di una dimensione industriale e finanziaria adeguata delle gestioni, tale da garantire idonei livelli di efficienza del servizio; in generale, assicurare gradualità nell'implementazione della nuova regolazione tariffaria, anche attraverso l'adozione di forme di regolazione asimmetrica, tenuto conto che il settore di gestione dei rifiuti urbani è poliedrico nelle criticità, nelle competenze e nelle potenzialità e non può essere regolato secondo strumenti omogenei di intervento;

- nell'ambito delle misure di *“sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”* varate con il decreto-legge 18/20, all'articolo 107 è stato disposto che: *“i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”* (comma 5);

- con la predetta deliberazione 238/2020/R/RIF nel prendere atto delle novità legislative introdotte con il decreto-legge 18/2020 l'Autorità ha previsto che *“nei casi in cui il Comune, avvalendosi del richiamato*

comma 5 [dell'articolo 107 del medesimo decreto-legge], approvati per l'anno 2020, in sede di prima determinazione tariffaria, le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, il Comune procede comunque a: - acquisire il PEF (relativo al 2020) predisposto dal gestore ai sensi della normativa vigente, in modo da avere contezza dei costi che in deroga al principio di copertura integrale dei costi, ispiratore della norma in parola la TARI (2019) non consentirebbe di coprire [...];

- in Puglia l'Ente Territorialmente Competente (ETC) è rappresentato dall'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti Ente di Governo d'Ambito;

- la procedura di validazione di AGER consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del Piano economico finanziario e viene svolta dalla struttura interna dell'ETC (articolo 6, comma 6.4, delibera n.443);

CONSIDERATO CHE Ager, con nota acquisita al protocollo dell'Ente al n. 7249 del 15/07/2021, ha comunicato di aver provveduto con determinazione n. 258 del 15 luglio 2021 avente ad oggetto “*Approvazione Procedura di validazione Piano Economico Finanziario anno 2021 secondo il Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti 2018-2021 ex delibera n. 443/2019 ARERA così come aggiornato dalla delibera n. 493/2020 ARERA – Validazione - Approvazione Piano Economico Finanziario anno 2021 ex art. 6 delibera n. 443/2019*” all’approvazione della procedura di validazione del piano economico-finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2021, procedendo alla validazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 della delibera n. 443/2019 e del MTR allegato del Piano Economico Finanziario del Comune di Alliste;

VISTA la determinazione n. 258 del 15/07/2021 di Ager di approvazione del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2021 ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 della delibera n. 443/2019 – ARERA;

VISTA la delibera di Consiglio comunale n. 8 del 30/06/2020 con la quale è stato approvato il regolamento per la disciplina della TARI;

CONSIDERATO CHE il comma 683 del sopra citato articolo 1 della Legge 147/2013 stabilisce tra l’altro: “Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”;

RICHIAMATO l’art.30 c.5 del D.L. 41/2021 il quale prevede, limitatamente all’anno 2021 che i comuni approvino le tariffe e i Regolamenti della Tari, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30/06/2021;

DATO ATTO CHE il D.L. 30 Giugno 2021 n. 99, ha modificato l’art. 30 comma 5 primo periodo del D.L. n. 41/2021, stabilendo che “Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 31 luglio 2021;

TENUTO CONTO CHE:

- l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale, con la quale in data odierna si è preso atto del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2021 così come validato da AGER;

VISTO l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, applicato nella misura percentuale del 5%;

RICHIAMATA la Delibera di C.C. n. 18 del 25/06/2021 avente ad oggetto: **“Determinazione agevolazioni TARI anno 2021 destinate alle utenze domestiche e non domestiche in relazione all'emergenza sanitaria da covid-19”**;

DATO ATTO CHE l'onere derivante dalle agevolazioni stabilite con la Delibera di cui al punto precedente, quantificabile in euro 45.689,00, verrà finanziato mediante il Fondo istituito dal Ministero dell'Interno, art. 6 comma 1 D.L. 73/2021 e per la restante parte di euro 105.042,00 mediante applicazione di avanzo di amministrazione utilizzabile ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n.18, convertito con modificazioni in Legge 24 aprile 2020, n.27, così come modificato dall'art.30, comma 2-bis, del D.L. 22 marzo 2021, n.41, convertito con modificazioni in Legge 21 maggio 2021, n.69, che in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga alle modalità di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione di cui all'art.187, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, ferme restando la priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti locali, limitatamente agli esercizi finanziari 2020 e 2021, possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e il parere di regolarità contabile;

VISTO l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO l'allegato resoconto stenotipografico:

Sentita la proposta di emendare il dispositivo della proposta di deliberazione inserendo il seguente punto

“Di prorogare dal 31 di agosto 2021 al 30 di settembre 2021 il termine di presentazione dell'istanza di accesso alle agevolazioni previste dalla delibera di Consiglio comunale numero 18/21, al fine di consentire una maggiore informazione dell'utenza”.

Si mette ai voti l'emendamento, supportato del necessario parere di regolarità tecnica, col seguente esito;

Sulla scorta della seguente votazione palese:

- Consiglieri assegnati all'Ente n. 12 escluso il Sindaco
- Presente n. 7
- Votanti n. 7
- Voti favorevoli n. 7
- Voti contrari n. 0
- Astenuti n. 0

DELIBERA

1) di emendare il dispositivo della proposta di deliberazione inserendo il seguente punto

“Di prorogare dal 31 di agosto 2021 al 30 di settembre 2021 il termine di presentazione dell'istanza di accesso alle agevolazioni previste dalla delibera di Consiglio comunale numero 18/21, al fine di consentire una maggiore informazione dell'utenza”.

Di seguito, si pone in votazione il testo emendato, col seguente risultato

Sulla scorta della seguente votazione palese:

- Consiglieri assegnati all'Ente n. 12 escluso il Sindaco
- Presente n. 7
- Votanti n. 7
- Voti favorevoli n. 7
- Voti contrari n. 0
- Astenuti n. 0

DELIBERA

1. DI DARE ATTO CHE la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. DI APPROVARE per l'anno 2021 le tariffe della Tassa Rifiuti – TARI – nella seguente misura:

Utenze Domestiche:

Numero componenti	Quota Fissa	Quota Variabile
1	0,8035	100,3025
2	0,9325	176,5324
3	1,0118	220,6655
4	1,0813	236,7139
5	1,0912	261,7895

6 o più	1,0515	306,9256
----------------	--------	----------

Utenze non Domestiche:

Anno	Descrizione	Quota Fissa	Quota Variabile
2021	Musei, biblioteche, scuole, associazioni luoghi di culto	0,8994	1,7021
2021	Cinematografi e teatri	0,6709	1,275
2021	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,6281	1,2069
2021	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,8994	1,7114
2021	Stabilimenti balneari	0,8423	1,2843
2021	Esposizioni, autosaloni	0,8137	1,5597
2021	Alberghi con ristorante	1,7273	3,3082
2021	Alberghi senza ristorante	1,2134	2,321
2021	Case di cura e riposo	1,556	2,9771
2021	Ospedali	1,2277	2,3365
2021	Uffici, agenzie	1,2848	2,4448
2021	Banche ed istituti di credito, studi professionali	1,1278	2,1446
2021	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,4133	3,0637
2021	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,4418	3,4196
2021	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1,2991	2,4757
2021	Banchi di mercato beni durevoli	1,6988	4,5461
2021	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barberie, estetista	1,6988	3,2339
2021	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,4846	2,8192
2021	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,2991	3,1132
2021	Attività industriali con capannoni di produzione	1,3419	2,5531
2021	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,3133	2,5098
2021	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	9,7644	9,2623
2021	Mense, birrerie, amburgherie	3,6402	17,2373
2021	Bar, caffè, pasticceria	2,5553	6,963
2021	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, formaggi, generi alimentari	2,227	4,2397
2021	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,227	4,2614
2021	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	3,1549	12,0475
2021	Ipermercati di generi misti	2,3554	5,9603
2021	Banchi di mercato genere alimentari	2,3983	9,1293
2021	Discoteche, night club	1,0992	5,199

3. DI DARE ATTO CHE il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2021 approvato con propria deliberazione in data odierna prevede l'integrale copertura dei costi a seguito dell'applicazione delle suddette tariffe;

4. DI DARE ATTO CHE alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato nella misura del 5%;

5. DI STABILIRE CHE le scadenze per il pagamento della TARI relative all'anno 2021 sono le seguenti:

- I. 02 dicembre 2021 – I rata**
- II. 15 gennaio 2022 – II rata**
- III. 15 febbraio 2022 – III rata,**

fermo restando la possibilità per il contribuente di procedere al versamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata.

6. DI PROROGARE dal 31 di agosto 2021 al 30 di settembre 2021 il termine di presentazione dell'istanza di accesso alle agevolazioni previste dalla delibera di Consiglio comunale numero 18/21, al fine di consentire una maggiore informazione dell'utenza”.

7. DI TRASMETTERE nei termini di Legge la presente Deliberazione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98.

Infine, il Presidente del Consiglio Comunale, pone in votazione, stante l'urgenza di provvedere, la dichiarazione di immediata eseguibilità della presente

Sulla scorta della seguente votazione palese:

- Consiglieri assegnati all'Ente n. 12 escluso il Sindaco
- Presenti n. 7
- Votanti n. 7
- Voti favorevoli n. 7
- Voti contrari n. 0
- Astenuti n. 0

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione, stante l'urgenza di provvedere, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 25 DEL 30/07/2021

Deliberazione avente per oggetto:

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2021

UFFICIO PROPONENTE: SETTORE 2: GESTIONE RISORSE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto l'art.49 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267, nel testo come sostituito dall'art. 3 comma 1 lett. b) D.L. n.

174/2012 convertito in L. n. 213/2012, il sottoscritto Responsabile del Settore ESPRIME PARERE FAVOREVOLE per quanto concerne la regolarità tecnica, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ex art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Alliste, li 30/07/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.toDott.ssa REHO Angelica

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Vista la proposta di cui all'oggetto che comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Visto l'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, nel testo come sostituito dall'art. 3 comma 1 lett. b) D.L. n. 174/2012 convertito in L. n. 213/2012, il sottoscritto Responsabile del Settore ESPRIME PARERE FAVOREVOLE per quanto concerne la regolarità contabile.

Alliste, li 30/07/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE RISORSE - SVILUPPO ECONOMICO

f.toDott.ssa Angelica REHO

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE
f.to AVV. TUNNO ANNALISA

IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to SCANDEREBECH DONATUCCIO

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Loredana CAMPA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione sarà affissa all'Albo Pretorio Comunale On line per quindici giorni consecutivi dal 12/08/2021 al 27/08/2021.

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Loredana CAMPA

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è esecutiva per:

Decorrenza gg. 10 dalla pubblicazione (art.134 c. 3 T.U. 267/2000)

Dichiarazione di immediata eseguibilità (art.134 c. 4 T. U. 267/2000)

Alliste, li 30/07/2021

IL SEGRETARIO GENERALE
f.toDott.ssa Loredana CAMPA

Per copia conforme all'originale
Alliste, li
IL SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA LOREDANA CAMPA